

Dig *Italia*

Anno V, Numero 1 - **2010**

Rivista del digitale nei beni culturali

ICCU-ROMA

Il Deposito legale nell'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi: dalle norme del 1939 all'accordo con la Società Consortile Fonografici (SCF)

Massimo Pistacchi

Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi

In Italia, l'esigenza di provvedere alla stesura di una norma sul deposito legale in grado di dare definitiva sistematizzazione all'attività di raccolta della produzione editoriale italiana a livello nazionale determinò la legge 2 febbraio 1939, n. 374 contenente le norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni.

Collegata a quella norma la legge 2 febbraio 1939, n.467 relativa al riordinamento della Discoteca di Stato e all'istituzione di una speciale censura sui nuovi testi originali da incidere sui dischi, ampliava, sia pur indirettamente, il principio di deposito legale anche alla produzione discografica nazionale.

È evidente che le finalità della legge 467, in particolare nell'art 2, comma 2 relativo

«alla raccolta e conservazione, in duplice esemplare, di tutte le pubblicazioni discografiche che il Ministero della cultura popolare ritiene che debbano essere conservate dalla Discoteca»

e nell'art. 6, per il quale

«ai fini di cui al n. 2 dell'art. 2, tutti gli editori fonografici e fonomeccanici italiani o rappresentati in Italia debbono inviare alla Discoteca di stato, in duplice esemplare ed in porto affrancato, copia di quelle loro pubblicazioni discografiche che sono richieste dal ministero della cultura popolare.

Gli stessi editori predetti debbono anche rimettere alla Discoteca di stato, oltre a tutte le loro pubblicazioni tipografiche, un elenco mensile di tutti i dischi editi, nel quale debbono essere riportati tutti i dati delle etichette apposte sui dischi stessi.

Il Ministero della Cultura popolare può inoltre richiedere agli editori italiani quei dischi prodotti anteriormente alla presente legge, che la Discoteca ritiene di conservare per i propri fini e gli editori stessi sono obbligati a fornirli in duplice copia gratuitamente».

riguardavano, nel loro complesso, non tanto la documentazione e la salvaguardia di una parte importante del patrimonio culturale, quanto l'istituzione di una Commissione con finalità di controllo e di censura (art. 12), che si riservava la possibilità di richiedere il deposito legale per i documenti ritenuti culturalmente rilevanti.

L'invio obbligatorio da parte degli editori *fonodiscografici* e *fotomeccanici* italiani di due copie dei dischi richiesti alla Discoteca di Stato, unitamente all'elenco mensile di tutti i dischi editi, consentiva di sottoporre i prodotti ad una sistematica revisione, per verificarne l'adeguamento dei contenuti alle direttive di regime nonché il loro grado di consenso.

In questo senso le indicazioni dell'art. 12 non lasciano dubbi:

«tutti i nuovi testi originali da incidere su dischi debbono essere preventivamente approvati. Pertanto ogni editore fonografico e fonomeccanico italiano o straniero che eserciti tale attività nel regno rimetterà al Prefetto, nella cui circoscrizione risiede, il testo che vuole incidere, in duplice copia, una delle quali gli verrà restituita munita del nulla osta per l'incisione. I Prefetti daranno immediata notizia dei nulla osta concessi al Ministero della cultura popolare».

Nel caso specifico, è significativo tuttavia rilevare la sostanziale difformità della procedura del deposito legale tra le diverse tipologie di prodotti, stampati e dischi, con una maggiore rigidità e formalità a carico dell'editoria libraria.

Tale difformità rappresentava l'oggettiva differenza tra i diversi settori produttivi, editoriale a stampa e fonografico, con particolare riferimento a fattori quali:

- i diversi livelli quantitativi della produzione, ove quella discografica era quantitativamente molto più ridotta;
- la disomogeneità delle modalità produttive e di diffusione;
- la differente incidenza nell'impatto sociale dei prodotti fonodiscografici da quelli librari.

Dal momento che il numero dei soggetti produttori di dischi risultava minore, era pertanto facilitato il loro controllo; inoltre la produzione discografica era quasi esclusivamente musicale, finalizzata allo svago, con minime probabilità di veicolare contenuti *politici* sgraditi e laddove anche fossero stati presenti, le modalità di fruizione del disco potevano far pensare ad ampie possibilità di controlli successivi.

Appaiono peraltro chiari i motivi per i quali la legge 467 prevedesse un sottinteso principio di discrezionalità nell'invio, o meno, della copia discografica d'obbligo da parte del produttore.

L'obbligatorietà della consegna di tale copia dipendeva in massima parte dalla richiesta del soggetto statale incaricato del deposito legale (per i dischi, ad esempio, la Discoteca di Stato, oggi Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi) che doveva esplicitare l'urgenza di ricevere un determinato prodotto.

Inoltre alla procedura era collegata una espressa attività sanzionatoria: di certo la richiesta formale da parte statale presentava ovvi e inequivocabili motivi coercitivi, tali da non rendere necessaria una maggiore evidenziazione.

Di certo nel dopoguerra proprio il decadere delle finalità censorie e la mancanza di una reale attività di richiesta e di controllo da parte dell'allora Discoteca di Stato della consegna della copia d'obbligo, ha determinato una progressiva disattenzione da parte dei soggetti produttori con il conseguente risultato che il patrimonio dell'Istituto risulta, rispetto alla produzione di alcune annualità, lacunoso ed incompleto e richiede pertanto d'essere integrato da una permanente attività di acquisto.

Vi è anche da sottolineare un fenomeno parallelo, determinato dalla consuetudine di numerosi editori di provvedere puntualmente all'invio della copia di deposito, interpretando tale funzione come una sorta di certificazione della qualità delle produzioni in termini culturali, attestata proprio dalla presenza dell'esemplare nell'archivio pubblico.

La legge 467/39 resta sostanzialmente inalterata nel tempo fino alla Legge 15 aprile 2004, n. 106, recante *Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico*, che ha determinato una sostanziale e profonda modifica dell'intera materia unitamente ad un significativo aggiornamento, in senso moderno, dei principi, delle finalità e delle modalità del deposito legale, privato evidentemente di ogni finalità censoria e di controllo statale sulla produzione ed applicato ad una gamma più vasta di prodotti culturali.

La legge 106/2004 all'art. 1 sancisce infatti che, al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana, sono oggetto di deposito obbligatorio tutti i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap.

All'art. 4 le categorie di documenti destinati al deposito legale si presentano ampie e di complessa gestione e per i beni sonori ed audiovisivi è resa obbligatoria la consegna della copia d'obbligo sia a livello statale che regionale e sono previste sanzioni amministrative per i soggetti inadempienti. Il principale obiettivo della legge si identifica, anche per i documenti sonori e audiovisivi, con una finalità documentaria, quella della costituzione dell'Archivio nazionale e regionale della produzione sonora ed audiovisiva, obiettivo in virtù del quale gli istituti depositari hanno l'obbligo di raccogliere, conservare, catalogare e mettere in consultazione tutti i documenti depositati.

Nel caso specifico il regolamento attuativo della 106/2004, il Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 ha individuato la ex Discoteca di Stato-Museo dell'audiovisivo, oggi Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi (ICBSA), quale soggetto depositario di una copia di tutti i documenti sonori e

video prodotti totalmente o parzialmente in Italia o distribuiti su licenza per il mercato italiano.

Tralasciando le sopraggiunte problematiche gestionali, le diverse soluzioni adottate e gli accordi tra istituti statali e regionali per l'espletamento di quanto indicato dalla norma, si devono evidenziare le finalità del deposito legale collegate alla profonda trasformazione del contesto produttivo del settore audiovisivo e che rendono l'attuazione della legge uno strumento essenziale di documentazione e conoscenza.

In particolare si devono rilevare:

- la progressiva e massiva crescita in termini quantitativi della produzione del mercato audiovisivo;
- la diffusione di materiali editoriali misti (ad esempio, la pubblicazione di libri con supporti audiovisivo);
- la pluralità di formati tecnologici, in via di espansione e in costante trasformazione, che la produzione sonora ed audiovisiva alimenta;
- l'attestarsi di modalità di produzione e diffusione di prodotti audiovisivo direttamente su formato digitale e la loro veicolazione in rete;
- il progresso di crescita della tecnologia applicata al settore.

Tale complessità non consente oggi una gestione del deposito legale in modo unilaterale e monocratico da parte dei soggetti pubblici ma pone immediatamente l'esigenza organizzativa di stabilire una collaborazione ad ampio spettro, sia a livello istituzionale, tra Stato e Regioni, nella gestione delle procedure per la condivisione di metodologie, tecniche, professionalità, sia tra le istituzioni pubbliche e i produttori del settore.

Prioritaria attività dell'Istituto, propedeutica all'avvio di ogni collaborazione, è stata dunque la promozione di una campagna informativa sulla legge, in particolare sulle finalità ed i criteri informativi, per rendere agevole l'espletamento delle incombenze, connesse alla norma, da parte dei singoli produttori e quindi sul come organizzare le spedizioni, sulla natura delle certificazioni da inviare e da ottenere, unitamente a tutti i riferimenti per contattare direttamente gli uffici e i funzionari incaricati.

In secondo luogo si è provveduto a consolidare i rapporti e a condividere le finalità con le associazioni di settore, al fine di migliorare e definire ulteriori livelli di informazione, di organizzazione e, ove possibile, di ottimizzazione e di razionalizzazione delle procedure.

Pertanto l'Istituto centrale, a partire dal mese di ottobre 2006, ha attuato la campagna informativa in modo capillare, contattando ed inviando a tutte le associazioni fonografiche, nonché ai singoli editori e distributori di audiovisivi (per un totale di circa 500 soggetti), la documentazione completa relativa alla normativa e alle procedure per una corretta attuazione della legge.

Argomenti di cui ha parallelamente dato ampia informazione sul proprio sito¹ con particolare attenzione alle modalità di consegna dei prodotti, attività che, unitamente alle notizie telefoniche fornite ai soggetti interessati dai funzionari dell'Istituto, ha consentito di sciogliere dubbi, incertezze e problemi dei produttori, editori, distributori, e di fornire i chiarimenti necessari alla loro risoluzione, ma soprattutto di offrire un'immediata ed agevole struttura organizzativa alla *filiera* del servizio.

Come strumento di consolidamento dell'informazione, l'Istituto ha organizzato tavoli tecnici con associazioni di categoria, secondo un principio volto a facilitare e rendere ancor più efficace l'informativa, veicolandola attraverso i canali di comunicazione *interni* alle associazioni.

Il primo importante risultato di tale lavoro è stata la stipula, il 21 maggio 2007, di un accordo con l'Unione italiana editoria audiovisiva (Univideo) finalizzato a sensibilizzare gli editori home video associati e ad instaurare un rapporto di collaborazione e cooperazione per la gestione operativa delle procedure di applicazione della legge e del relativo regolamento.

In seguito l'Istituto ha stipulato, il 27 ottobre 2008, una convenzione con la Biblioteca nazionale centrale di Roma, che ha consolidato il rapporto di collaborazione per ottimizzare e razionalizzare la gestione ed il trattamento di tutti i documenti audiovisivi *misti* e sempre più frequentemente allegati ai prodotti dell'editoria libraria.

Inoltre l'ICBSA ha sottoscritto, il 3 marzo 2010, con la Società consortile fonografici (SCF) un accordo di collaborazione che segna un ulteriore e significativo progresso nella gestione condivisa tra Amministrazione e operatori di settore del deposito legale.

SCF è il consorzio che gestisce in Italia la raccolta e la distribuzione dei compensi, dovuti ad artisti e produttori discografici, per l'utilizzo in pubblico di musica registrata, come stabilito dalle direttive dell'Unione Europea e dalla legge sul diritto d'autore.

Costituito nel 2000, con decisione favorevole dell'Antitrust (provvedimento n. 7422 – 27 luglio 1999), il consorzio SCF è oggi composto da case discografiche major e indipendenti e attualmente tutela i diritti discografici di oltre 300 imprese, rappresentative di larga parte del repertorio discografico nazionale e internazionale pubblicato in Italia (circa il 95% del mercato).

SCF gestisce, inoltre, i diritti di decine di migliaia di artisti ed interpreti italiani e stranieri, grazie agli accordi di collaborazione con l'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE).

Infine, per conto di AudioCoop, SCF raccoglie i compensi riferiti al repertorio delle etichette discografiche loro associate, nell'ambito del settore della pubblica diffusione.

¹ Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi, <http://www.icbsa.it/>.

Nella consapevolezza dell'importanza delle finalità della legge 106/2004, SCF ha deciso di inaugurare un metodo di attiva cooperazione con l'Istituto centrale per le procedure di consegna delle copie d'obbligo, ma soprattutto si è impegnato a partecipare in concreto anche alle successive attività, volte al trattamento ed alla gestione del materiale prodotto ai fini della costituzione dell'Archivio nazionale.

Va altresì rilevato che il consorzio SCF, ad ulteriore suo merito, ha dato la propria disponibilità ad un accordo parallelo con la Biblioteca nazionale braidense di Milano e la Regione Lombardia per la gestione condivisa del deposito legale a livello regionale.

Nella premessa all'accordo ICBSA-SCF è posto in rilievo il principio ispiratore dell'intesa:

«allo scopo di migliorare ed ampliare le funzioni di accesso e più in generale i servizi di messa a disposizione del pubblico dall'ICBSA relativamente ai materiali audiovisivi in disponibilità di SCF e a condividere e /o a costituire con ICBSA, d'intesa con lo stesso istituto, l'accesso a banche dati informative digitali e/o a materiali in formato digitale aventi ad oggetto prodotti audiovisivi nella disponibilità di SCG».

In sintesi i punti innovativi e qualificanti di tale accordo riguardano in particolare:

- all'art.1, l'impegno da parte di SCF di raccogliere tutti i documenti sonori e video musicali che i loro associati pubblicano e distribuiscono su tutto il territorio nazionale, occupandosi della loro consegna all'ICBSA;
- all'art. 2, l'impegno di SCF, in nome proprio e per conto delle imprese consorziate nonché di quelle che a SCF conferiscono specifico mandato, a contribuire a realizzare il sistema di archivio nazionale delle produzioni editoriali nonché a garantire, per quanto possibile, il più completo, ordinato e tempestivo adempimento degli obblighi del deposito legale.

Inoltre è esplicitata l'intenzione di SCF di condividere l'accesso a banche dati informative digitali, contenenti tutti i dati analitici e storici di ogni singolo documento audiovisivo nella disponibilità della società, collaborando quindi con ICBSA alle attività di descrizione catalografica.

All'art. 1, punto f) si prevede anche che SCF crei una specifica data base in formato digitale contenente tutti i dati analitici e storici riferiti agli adempimenti; al punto g) che metta a disposizione copia annuale dei dati dell'inventario delle registrazioni e dei dati analitici di quanto prodotto dai propri associati ed al punto 2.5 di assumere i costi dell'operazione per quanto di competenza.

Significativa anche l'espressa volontà di dare organicità e funzionalità alla gestione dell'accordo, prevedendo una commissione mista che ne assicuri il controllo ed il monitoraggio.

Il principio sotteso alla convenzione è esemplare nel senso che individua gli ambiti pubblici e privati, al fine di raggiungere le finalità di pubblica utilità contenute nella legge, condividendone infine gli scopi documentari e conservativi della produzione.

È evidente che trascorsi ormai quattro anni, dall'entrata in vigore del regolamento, l'Istituto affronta questioni di difficile soluzione in quanto, al di là di alcuni fattori di difficoltà interni, la gestione dei documenti audiovisivi presenta aspetti di non facile applicazione.

Le problematiche che rendono difficoltose l'attuazione della normativa sono infatti costituite dal profondo cambiamento del contesto produttivo.

Oggi gli editori pubblicano cataloghi elettronici con finalità puramente commerciali e con estrema rapidità, al pari delle pubblicazioni che escono dal mercato in tempi ridottissimi.

Risulta arduo attestare in modo esaustivo la produzione editoriale audiovisiva nazionale non avendo a disposizione documenti di riferimento (se non i singoli cataloghi delle case discografiche di non facile reperimento). Per di più a causa delle scarse informazioni e della *volatilità* in cui appaiono e scompaiono case di edizione, è altrettanto difficile venire a conoscenza di quanti e quali siano, in realtà, gli editori che annualmente pubblicano e/o distribuiscono documenti sonori e video.

A questo proposito, lo strumento che appare di assoluta rilevanza per attestare un dato produttivo nazionale e consentire il riscontro tra quanto pubblicato sul mercato e quanto effettivamente consegnato per deposito legale, è rappresentato dalla preventiva documentazione che gli editori affidano alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Di certo la SIAE è l'unico soggetto che, avendo la possibilità di controllare quanto ogni editore pubblica, può coadiuvare l'ICBSA nei suoi compiti istituzionali.

Situazione analoga si può riscontrare con le istituzioni pubbliche e private (ad es. regioni, province, comuni, banche, associazioni culturali) che sempre più frequentemente diventano editori di documenti sonori e video e anche in questo caso, molto spesso, non ottemperano al deposito legale.

Tale fenomeno trova la sua ragion d'essere nella mancanza di un'approfondita conoscenza sull'attività editoriale di tali istituzioni.

A fronte delle problematiche evidenziate, va sottolineato che l'applicazione della legge sul deposito legale per i beni sonori e video ha registrato importanti passi in avanti; ancora sussistono margini di sviluppo per migliorare l'azione istituzionale e quindi per garantire al meglio gli obiettivi principali della legge, ma di certo l'accordo tra ICBSA e SCF segna un capitolo essenziale e determinante.

La condivisione di obiettivi, di esperienze e professionalità è segno di una consapevolezza che il deposito legale non è semplicemente una procedura burocratica ma è un'opportunità di sviluppo per un settore, quale quello dei beni sonori ed audiovisivi, che conosce oggi una forte crescita di interesse e profonde trasformazioni sia in termini produttivi, distributivi e tecnologici.